

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 68

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 giugno 2020)

INDICE

AIMI: sul caso di Huma Younous, sposa bambina in Pakistan (4-02872) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>) Pag. 1667	<i>affari esteri e la cooperazione internazionale</i>	1675
CALANDRINI: sul pagamento di un riscatto per la liberazione della cooperante Silvia Romano (4-03483) (risp. DEL RE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	ORTIS ed altri: sul compenso ad un avvocato da parte del Comune di Petacciato (Campobasso) (4-02899) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	1679
LUCIDI ed altri: sulla gestione dell'epidemia da COVID-19 in Cina (4-03498) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli</i>	RAUTI ed altri: sulla realizzazione dell'app "Immuni" per tracciare il contagio da COVID-19 (4-03475) (risp. PISANO, <i>ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</i>)	1681

AIMI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 3 febbraio 2020, l'Alta Corte del Sindh ha deciso per la validità del matrimonio di una 14enne cristiana, Huma Younous, con il suo rapitore di religione musulmana. Si è trattato del primo caso arrivato in tribunale grazie ad "Aiuto alla Chiesa che soffre": i giudici del Pakistan, tuttavia, hanno deciso in base alla legge della *sharia* e non alla legge formale, che vieta il matrimonio con minorenni;

in altre parole, il riferimento normativo non è stato il "Child marriage restraint act", la legge che vieta i matrimoni con minori entrata in vigore nel 2014 nella provincia del Sindh e finora mai applicata. L'avvocato della ragazza, Tabassum Yousaf, in tale circostanza ha dichiarato: "Evidentemente in Pakistan queste leggi vengono formulate e approvate soltanto per accreditare il Paese agli occhi della comunità internazionale, chiedere fondi per lo sviluppo e commerciare gratuitamente i prodotti pakistani nel mercato europeo";

Huma era stata rapita il 10 ottobre a Karachi, capitale del Sindh, da un gruppo di adulti musulmani e poi "presa in moglie" da un uomo chiamato Jabbar. Al processo la giovane, ancora sequestrata dal "marito", non si è potuta presentare;

è evidente che tale sentenza costituisce un precedente pericolosissimo sul fronte della tutela dei minori e delle donne in Paesi che, solo in apparenza, sembrano voler operare una transizione positiva verso la democrazia e verso il riconoscimento dei diritti umani. Ogni anno, come riportano fonti di stampa, sono oltre mille le ragazze, cristiane e indù, che vengono rapite, violentate, costrette a convertirsi all'Islam e a sposare un musulmano;

a parere dell'interrogante, occorre adottare iniziative urgenti e non più rinviabili per mettere il Pakistan di fronte alle proprie responsabilità: tra queste, la sospensione degli aiuti allo sviluppo o del sistema tariffario agevolato grazie al quale il Paese può commerciare con l'Europa in condizioni di favore,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in merito alle gravissime vicende esposte;

quali iniziative di carattere normativo si intenda assumere, affinché cessino tali barbarie;

quali azioni si intenda mettere in campo per condannare definitivamente l'applicazione della *sharia* nei Paesi come il Pakistan dove le leggi laiche e democratiche vengono sistematicamente superate;

in che modo il Governo intenda agire per rivendicare con fermezza il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti in quei Paesi con i quali l'Italia intrattiene rapporti commerciali ed economici;

se in Italia sia monitorato il fenomeno delle spose bambine, se esistano *report* ufficiali al riguardo o se si intenda promuovere tali indagini, anche al fine di intensificare i controlli e mettere in campo azioni a tutela delle vittime.

(4-02872)

(11 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Sulla base di quanto previsto dal "Child marriage restraint act" del 1929, in Pakistan l'età minima legale per il matrimonio è di 16 anni per le ragazze e 18 anni per i ragazzi. A livello provinciale, nel 2014 l'assemblea Sindh ha adottato all'unanimità il "Sindh child marriage restraint act", portando l'età minima del matrimonio a 18 anni e rendendo il matrimonio minorile un reato. Ad aprile 2019, il Senato pachistano ha approvato una proposta di legge tesa a fissare a 18 anni l'età minima per contrarre matrimonio, modificando il "Child marriage restraint act". Questo emendamento non è però poi stato approvato dall'altro ramo del Parlamento pakistano, l'Assemblea nazionale.

Per quanto riguarda Huma Younus, la decisione dell'alta corte di Karachi costituisce senza dubbio un precedente inquietante, in controtendenza rispetto al percorso di riforme che il Governo pachistano si è impegnato ad intraprendere, coerentemente con i propri obblighi internazionali. Emerge un forte contrasto tra i tentativi del Governo di rafforzare l'immagine del Paese aperto al cambiamento e gli ostacoli giuridici, economici e sociali alla realizzazione delle riforme. L'auspicio dell'Italia è che il procedimento giudiziario, tuttora aperto, conduca ad un risultato coerente con gli impegni assunti da Islamabad e con gli *standard* umanitari internazionali. La famiglia della ragazza, infatti, ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alla corte suprema del Paese per ottenere giustizia, ossia a un'istituzione che,

come nel caso di Asia Bibi, ha dimostrato di poter assumere prese di posizione coraggiose ribaltando quanto deciso da istanze locali più conservatrici.

La tutela e la promozione dei diritti delle donne, dell'uguaglianza di genere e dell'*empowerment* femminile e la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza sulle donne sono temi prioritari dell'azione dell'Italia a livello internazionale sia in ambito multilaterale che bilaterale, oltre che sul piano della cooperazione allo sviluppo. Sono inoltre priorità del nostro mandato in Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite (CDU) per il triennio 2019-2021.

L'Italia è fortemente impegnata nelle campagne internazionali contro le pratiche dannose contro donne e bambine, incluse le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati, sia sul piano negoziale (in particolare in ambito ONU, contribuendo attivamente all'adozione delle risoluzioni dell'assemblea generale e del CDU), sia con iniziative di sensibilizzazione e progetti di cooperazione allo sviluppo. Per quanto riguarda il tema dei matrimoni precoci e forzati, da ultimo l'Italia ha co-sponsorizzato e partecipato attivamente ai negoziati della risoluzione adottata dal Consiglio diritti umani l'11 luglio 2019 sul tema delle conseguenze dei matrimoni precoci e forzati. L'Italia è inoltre parte della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che considera il matrimonio forzato una grave forma di violenza contro le ragazze e prevede che gli Stati parte della convenzione adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare i matrimoni forzati.

Per quanto riguarda il Pakistan, in linea con le conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'Unione europea nei *fora* multilaterali in materia di diritti umani per il 2020 adottate il 17 febbraio 2020, la UE continuerà ad esprimere preoccupazione per i casi di abusi e violazioni contro le persone appartenenti a minoranze religiose nel Paese. Inoltre, è inclusa tra le priorità dell'Unione europea in materia di diritti umani identificate dalle conclusioni del Consiglio la lotta contro le pratiche dannose contro bambine e ragazze, tra cui i matrimoni precoci e forzati.

Nel corso della più recente sessione di revisione periodica universale, meccanismo di monitoraggio della situazione dei diritti umani del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, cui si è sottoposto il Pakistan, il 13 novembre 2017, l'Italia ha raccomandato al Paese, tra l'altro, di rafforzare gli sforzi per prevenire e combattere tutte le forme di discriminazione e violenza contro donne e bambini attraverso il rafforzamento del quadro giuridico, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e la garanzia che gli autori delle violazioni siano assicurati alla giustizia e che le vittime ricevano un aiuto adeguato, e di garantire la libertà di religione o di credo considerando la depenalizzazione della blasfemia e adottando misure volte a proteggere i diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose. Infine, essendo un

Paese beneficiario del "generalised scheme of preferences +" (GSP+) dell'Unione europea, il Pakistan è tenuto alla ratifica e al rispetto di una serie di convenzioni internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e tutela dell'ambiente, la cui attuazione è monitorata dall'Unione europea.

Alla luce di quanto esposto, l'Italia continuerà a monitorare con attenzione la situazione dei diritti umani in Pakistan, con particolare riguardo alla problematica dei matrimoni precoci e forzati e al caso di Huma Younus, in collaborazione con i *partner* dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la situazione in Italia, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottolineato che il piano strategico nazionale sulla violenza maschile nei confronti delle donne 2017-2020, con cui si dà attuazione alla Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, prevede importanti impegni a tutela delle donne e delle bambine. Per quanto riguarda le iniziative di carattere normativo, la legge n. 69 del 2019 ha introdotto nel codice penale l'art. 558-*bis* rubricato "Costrizione o induzione al matrimonio". Sotto il profilo operativo, il piano strategico 2017-2020 prevede, in una logica di prevenzione, attività di formazione a favore delle operatrici e degli operatori attivi nel contrasto alla violenza maschile contro le donne, anche attraverso la diffusione di un progetto formativo, sviluppato in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, sulle mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati. È inoltre previsto di "promuovere e favorire la formazione del personale che entra in contatto con le comunità migranti a rischio, anche con riferimento alla conoscenza della pratica dei matrimoni precoci e forzati e delle mutilazioni genitali femminili, al fine di rafforzare gli interventi volti alla prevenzione e allo sradicamento di tali pratiche". Nell'ambito della cooperazione internazionale, lo stesso piano include la "promozione di programmi a favore dell'*empowerment* delle donne, della loro piena partecipazione ai processi di sviluppo e a favore della lotta a ogni forma di violenza contro le donne e le bambine, in particolare rispetto a pratiche tradizionali dannose quali le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati". Nell'ambito delle azioni di monitoraggio, il Dipartimento per le pari opportunità, in collaborazione con il Ministero della salute e l'Istat, ha previsto inoltre la rilevazione dei dati sulle forme di violenza non adeguatamente investigate fino ad oggi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(17 giugno 2020)

CALANDRINI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 9 maggio 2020 è stata diffusa la notizia della liberazione, avvenuta in Somalia, della giovane milanese Silvia Romano, dopo un lungo sequestro durato ben 536 giorni ed avvenuto il 20 novembre 2018 in un minuscolo villaggio kenyota;

stando alle ricostruzioni della cronaca, la giovane cooperante, recatasi Kenya, in una località a 80 chilometri da Malindi nella zona di Chakama, per conto di una sconosciuta *onlus* di Fano (Pesaro Urbino), sarebbe stata rapita e venduta ai jihadisti somali di al-Shabaab, fazione islamica violenta e fanatica che imperversa nel sud della Somalia;

sebbene sia da un lato riconosciuta la capacità delle autorità italiane nel gestire con grande efficacia l'operazione sul territorio, è al contempo doveroso porsi degli interrogativi su questa vicenda, che di fatto non è che l'ultimo di una serie di rapimenti di cooperanti in terre straniere, specie africane, con particolare riguardo ai collegamenti di tali crimini con il terrorismo di matrice islamica e ai mutevoli risvolti delle modalità di gestione dei sequestri di persona e delle operazioni di ricerca e liberazione;

al riguardo l'interrogante ravvisa l'urgente necessità di avviare una riflessione rigorosa sul mondo della cooperazione italiana all'estero, cosicché tali pur importanti attività possano essere svolte, gestite e organizzate, in futuro, solo da strutture adeguate e certificate, e comunque in un contesto di sicurezza sia per i collaboratori che per i volontari;

attualmente infatti è possibile verificare con chiara evidenza, anche da semplice consultazione dei siti *web* di piccole organizzazioni *onlus* e organizzazioni non governative dedite al volontariato in Africa, come le stesse procedano al reclutamento di risorse umane mediante generiche richieste di volontari, molto spesso senza particolari competenze, che vengono poi inviati in Africa per non meglio precisati scopi o per portare non definiti aiuti umanitari;

in molti di questi casi, i volontari sono generalmente sottoposti ad un breve periodo di formazione prima di partire per viaggi che possono durare settimane o mesi, e, fatta eccezione per grandi e affermate realtà (ad esempio, "Save the Children"), sembrano non essere richieste particolari qualifiche professionali, siano esse di tipo medico, educativo o formativo, ingegneristico o altro: con il risultato che tali organizzazioni sembrano più incoraggiare una sorta di "turismo del volontariato", che non contribuire ad aiutare concretamente la popolazione locale;

ad alimentare maggiormente il dibattito sviluppatosi in Italia nelle ore immediatamente successive alla diffusione della notizia della liberazio-

ne della giovane Silvia Romano è stata l'ipotesi, rimbalzata sui *media* e corroborata da fonti accreditate, dell'avvenuto pagamento, da parte dell'Italia, di un riscatto in favore dei jihadisti somali di al-Shabaab:

tale circostanza, chiaramente, non ha mancato di generare un'ondata di preoccupate reazioni, sia in seno all'opinione pubblica nazionale che sul piano delle relazioni, sia a livello europeo che in seno alla comunità internazionale;

al riguardo, appaiono rilevanti le dichiarazioni dell'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione europea, Joseph Borrell, che ha affermato chiaramente, in videoconferenza da Bruxelles, che il presunto pagamento del riscatto da parte delle autorità italiane per la venticinquenne milanese rappresenta un "enorme problema per l'Europa intera", mentre analogo irritazione è trapelata sul versante dei rapporti con gli Stati Uniti; l'interrogante condivide le preoccupazioni degli alleati euroatlantici dell'Italia in Europa e negli Stati Uniti, che ravvisano nelle operazioni concluse con pagamento di riscatto gravi rischi, tali da compromettere le operazioni di contrasto al terrorismo internazionale, rivelandosi tali pagamenti suscettibili e idonei a rafforzare le capacità finanziarie ed accrescere le risorse materiali dei gruppi terroristici, incentivando inoltre le bande armate a perseverare nelle operazioni di sequestro di altri occidentali in Africa e nelle zone in cui si svolgono le diverse forme e operazioni di cooperazione internazionale;

non si può infine trascurare che il rischio di rapimento, a fronte di un simile precedente, è particolarmente reale (e oggi maggiore) e tende ad accrescersi in misura progressivamente più estesa per gli italiani in Africa, come per ogni Governo che ha la reputazione di essere pronto a pagare chiunque per liberare i propri concittadini,

si chiede di sapere se e con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda intraprendere azioni concrete, anche di proposta legislativa, sul mondo della cooperazione in Italia, tali da far sì che in futuro le attività svolte in questo contesto possano essere svolte solamente da strutture adeguate e certificate, senza mettere in pericolo chi lavora o presta opera di volontariato per le stesse, al fine di evitare il ripetersi di nuovi casi di rapimenti di cooperanti che possano poi concludersi con pagamenti di riscatti, che finiscono per finanziare bande armate e organizzazioni terroristiche.

(4-03483)

(20 maggio 2020)

RISPOSTA. - La vicenda della connazionale Silvia Romano ha portato nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della sicu-

rezza dei cooperanti all'estero. Si tratta di un argomento da sempre curato con il massimo impegno dal Ministero. La Farnesina, mediante l'unità di crisi, effettua una costante e capillare analisi delle possibili situazioni di emergenza (terrorismo, tensioni sociopolitiche, calamità naturali, pandemie) e d'informazione al pubblico mediante i siti istituzionali "viaggiare sicuri" e "dovesiamonelmondo" e la *app* "unità di crisi", nonché attraverso interventi presso le autorità dei Paesi con i quali si intrattengono relazioni diplomatiche. Un'apposita sezione del sito "viaggiare sicuri" è dedicata a coloro che partecipano a progetti di cooperazione di sviluppo.

Per progetti di cooperazione realizzati da organizzazioni della società civile (OSC) a seguito di procedure comparative di evidenza pubblica condotte dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), le stesse vengono selezionate alla luce della rispettiva idoneità ad operare all'estero. I bandi per la selezione dei progetti prevedono inoltre espressamente che le attività possano essere svolte solo previa valutazione delle condizioni di sicurezza da parte delle ambasciate. La legge n. 125 del 2014 stabilisce che il comitato congiunto della cooperazione allo sviluppo fissi i parametri e i criteri sulla base dei quali devono essere verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato dall'AICS. Quest'ultima si occupa anche di verificare periodicamente, con cadenza almeno biennale, le capacità e l'efficacia dei soggetti iscritti. L'ultimo aggiornamento dell'elenco è stato pubblicato il 14 maggio 2020. Analogamente, per quanto attiene all'individuazione dei progetti, sempre secondo quanto stabilito dalla legge n. 125 del 2014, l'AICS pubblica bandi aperti ai soggetti iscritti nell'elenco. Anche in questo caso è necessaria e imprescindibile la valutazione delle condizioni di sicurezza da parte delle ambasciate. Si tratta di una procedura alla quale ci si attiene scrupolosamente e, in caso di parere negativo sulla sicurezza, il progetto che concorre per ricevere un contributo della cooperazione italiana non viene finanziato.

Il personale delle organizzazioni accreditate riceve, prima della partenza, *briefing* di sicurezza *online* predisposti dall'unità di crisi, nel corso dei quali sono fornite puntuali indicazioni sulla situazione del Paese, sul livello di rischio e sulle possibili misure da prendere. In alcuni casi, per i "corpi civili di pace", è organizzata anche una sessione dopo la partenza presso le ambasciate italiane dei Paesi di destinazione.

Il tema della sicurezza è stato più volte oggetto di dialogo tra i soggetti iscritti nell'elenco dell'AICS e l'unità di crisi, un dialogo sviluppatosi particolarmente negli ultimi anni. L'unità di crisi intrattiene inoltre regolari rapporti con i responsabili della sicurezza di tali soggetti, a beneficio dei quali è stato adottato nel 2015 un protocollo dedicato. La crescente complessità dei contesti in cui le organizzazioni operano e i maggiori rischi per la sicurezza delle operatrici e degli operatori umanitari richiedono senza dubbio una più generalizzata presa di coscienza di tali rischi e una migliore

conoscenza delle misure da adottare. Molti soggetti di cooperazione stanno da tempo adattandosi a queste necessità. Il problema sicurezza va affrontato dotandosi di precise regole e formando gli operatori. Esso tuttavia va anche vissuto e interpretato nei diversi contesti, realtà e problematicità in cui ci si trova. L'osservanza delle regole e la maggiore attenzione non possono da soli assicurare l'incolumità degli operatori di cooperazione, ma rappresentano i più validi strumenti per tutelare la loro sicurezza.

È essenziale che i soggetti di cooperazione, così come tutti i connazionali che si recano all'estero, si impegnino a registrare sul sito *internet* "dovesiamonelmondo" il personale italiano attivo anche temporaneamente all'estero e a consultare con regolarità il sito "viaggiare Sicuri" per prendere conoscenza degli aggiornamenti sulle condizioni generali di sicurezza nei vari Paesi. A tal proposito è importante sapere che le tre principali reti di organizzazioni non governative italiane si attengono al protocollo sulla sicurezza degli operatori nella cooperazione e solidarietà internazionale concluso con l'unità di crisi.

Come segnalato dall'interrogante, l'associazione Africa Milele, per la quale operava la connazionale Silvia Romano, non rientra tra le organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco previsto dalla legge n. 125 del 2014: l'attività nell'ambito della quale la stessa operava non è destinataria di finanziamenti della cooperazione italiana. Al di là di quelle oggetto di finanziamento, e quindi sottostanti alle regole già menzionate, tutte le altre iniziative svolte da differenti associazioni rientrano nell'ambito della libertà di circolazione, anche fuori dalle frontiere nazionali, e di quella di associazione sancite dalla nostra Costituzione (articolo 16, comma secondo: "Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge"; articolo 18, comma primo: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale") e ricadono nella responsabilità individuale di chi vi prende parte. L'associazione Africa Milele ha operato in totale autonomia e senza informare il Ministero, in questo modo sottraendosi a qualsivoglia potere di indirizzo e di informazione dei propri associati o collaboratori sotto il profilo della sicurezza da parte dell'ambasciata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DEL RE

(16 giugno 2020)

LUCIDI, PELLEGRINI Emanuele, IWOBBI, CANDURA. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel dicembre 2019 diversi ospedali di Wuhan, capoluogo della provincia dello Hubei, hanno ricevuto un certo numero di pazienti con polmonite da causa sconosciuta;

il 30 dicembre il dottor Li Wenliang ha postato in una delle sue *chat* di gruppo "WeChat" diversi messaggi di testo di allarme, tra i quali: "sette casi di SARS sono stati confermati al mercato della frutta e dei frutti di mare di Huanan"; "secondo le ultime informazioni, è confermata l'infezione da coronavirus. Il tipo di virus è in corso di determinazione", e inoltre una prima allerta: "vi preghiamo di avvertire le vostre famiglie e di prendere precauzioni"; il 3 gennaio 2020 una stazione di polizia locale dell'ufficio di Pubblica sicurezza di Wuhan ha "convocato" il dottor Li Wenliang, e lì le forze di polizia lo avrebbero obbligato a ritrattare ufficialmente l'allarme. Il dottore morirà il 7 febbraio a causa del Coronavirus;

anche la dottoressa Ai Fen, capo del dipartimento per le emergenze dell'ospedale centrale di Wuhan, ha rivelato di aver postato su "WeChat", popolare sito di messaggistica cinese, il 30 dicembre, un'immagine di una cartella diagnostica di un paziente affetto da un'infezione polmonare simile alla Sars, venendo redarguita dai suoi superiori e ricevendo l'ordine di non menzionare la questione;

come riporta "Citizen Lab" dell'Università di Toronto, dal 31 dicembre alcune piattaforme *social* cinesi come "YY" e "WeChat", hanno iniziato a subire una censura governativa volta a impedire il diffondersi di informazioni sul COVID-19;

tra fine dicembre e inizio gennaio la Repubblica popolare cinese, nel tenere informato l'OMS sull'andamento della malattia, non comunica ancora il contagio uomo-uomo, anche se già evidente, secondo quanto riportato da diversi medici;

il 3 gennaio, secondo quanto riportato da organi di stampa locali, la Commissione sanitaria nazionale cinese avrebbe ordinato di distruggere alcuni campioni di COVID-19 da vari laboratori; Liu Dengfeng, funzionario della Commissione, nei giorni scorsi, ha confermato che all'inizio della pandemia l'agente patogeno di quello che ora si conosce come COVID-19 era stato classificato come Classe II, altamente patogeno, e che le autorità avevano deciso di imporre misure di sicurezza che prevedevano, tra altre precauzioni, anche la distruzione dei campioni prelevati dai laboratori non autorizzati;

il 9 gennaio scoppia ufficialmente l'epidemia a Wuhan, e l'11 gennaio viene annunciata la prima vittima ufficiale di Coronavirus; il 12 gennaio viene chiuso il laboratorio dello Shanghai Public Health Center, dove a gennaio, un *team* guidato dal dottor Yong-Zhen Zhang, aveva pubblicato il genoma virale iniziale su due siti ad accesso aperto; il 18 e il 19 gennaio, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e dal Washington Post, a Wuhan si è svolto il banchetto più grande della storia, che ha coinvolto circa 40.000 persone;

il 23 gennaio è stato annunciato l'inizio del *lockdown* della città di Wuhan, ma lo stesso giorno il sindaco confermava alla stampa che circa 5 milioni di cittadini erano usciti dalla città nelle giornate precedenti;

considerato che:

il 5 febbraio l'agenzia governativa cinese che regola la gestione del *web* nel Paese ha annunciato strette misure per punire chiunque avesse diffuso paura e ansie tra la popolazione, e avesse agito cercando di aggirare la censura;

tra la fine di gennaio decine di imprenditori, giornalisti e cittadini sono stati arrestati dalla polizia dopo aver diramato informazioni e allarmi sulla gestione poco trasparente della crisi epidemica da parte delle autorità cinesi, tra i quali Fang Bing, imprenditore, e i giornalisti Chen Qiushi e Li Zehua;

l'organizzazione che si occupa dei diritti umani in Cina, la "Chinese Human Rights Defenders", ha pubblicato un *report* con una lista di 897 casi di repressione a seguito dell'emergenza COVID-19;

valutato infine che:

il primo firmatario del presente atto, con l'interrogazione 4-03231, aveva sottoposto all'attenzione del Ministro in indirizzo la questione relativa alla gestione dell'emergenza in Cina, e soprattutto i casi di persone scomparse a seguito del tentativo di informare i cittadini della scarsa trasparenza da parte delle autorità;

in merito a ciò, l'interrogante riceveva in data 12 maggio 2020 la risposta del sottosegretario di Stato agli affari esteri Manlio Di Stefano; la risposta, però, a parere dell'interrogante, non tratta dei quesiti espressi nell'atto 4-03231,

si chiede di sapere, alla luce degli ultimi eventi, quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sulla gestione dell'epidemia in Cina, con particolare riferimento ai numerosi casi di repressioni nei confronti di medici e giornalisti, e quale sia la posizione riguardo l'ipotesi di un'inchiesta interna-

zionale, con missioni scientifiche indipendenti, per identificare la fonte del *virus* e la sua introduzione nella popolazione umana, e per valutare l'effettiva gestione e trasparenza delle autorità cinesi nei confronti dell'epidemia.

(4-03498)

(21 maggio 2020)

RISPOSTA. - Corre l'obbligo di ribadire quanto già indicato nella risposta scritta fornita alla precedente richiesta formulata sullo stesso tema circa la nettezza inequivocabile con cui il Governo italiano ha manifestato, in tutte le opportune sedi internazionali ed in tutte le occasioni, la propria posizione a favore della massima trasparenza e condivisione delle informazioni circa la gestione dell'epidemia. Altrettanto chiaramente l'Italia si è espressa a favore della collaborazione solidale, coordinata e massimamente inclusiva a livello internazionale nella lotta al COVID-19, tanto da divenire uno dei Paesi maggiormente impegnati nella promozione dell'alleanza internazionale per il vaccino lanciata in ambito ONU e OMS.

Coerentemente con tale impostazione, e con riguardo all'indagine internazionale sul COVID-19, l'Italia ha manifestato le proprie posizioni anche in occasione della 73a Assemblea mondiale della sanità, assumendo un ruolo attivo e propositivo nella definizione della posizione comune europea e nella conseguente adozione della risoluzione sul COVID-19 adottata dall'assemblea medesima. Tale risoluzione, nel richiamare alla solidarietà internazionale per il reperimento delle risorse per contrastare il virus e nella condivisione degli strumenti di cura, riconosce espressamente anche l'esigenza di dare avvio in tempi ragionevoli ad un'analisi trasparente, indipendente ed approfondita delle lezioni apprese dalla crisi. A fronte di chi sostiene che la Cina avrebbe violato gli obblighi internazionali sanciti a livello di Organizzazione mondiale della sanità di tempestiva notifica e condivisione delle informazioni, sebbene la tesi sia condivisibile e possa essere fondata, alcuni autorevoli studiosi rilevano come potrebbe non essere individuabile un solido fondamento giuridico sulla cui base convenire la Cina dinanzi ad una corte internazionale, mentre l'avvio di un arbitrato sarebbe possibile solo ove la Cina vi acconsentisse.

Quanto ai casi di repressione citati nell'atto, si ritiene innanzitutto di dover chiarire senza ombra di dubbio che la posizione del Governo italiano è e rimane quella del massimo impegno nella promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ciò come sempre in stretto raccordo con i *partner* dell'Unione europea, nel cui ambito la voce dei singoli Stati membri risulta amplificata e resa più forte dall'azione congiunta, come dimostrato anche nei recenti casi in cui la UE si è espressa in queste materie. Al riguardo, si ricorda inoltre che proprio nelle conclusioni del Consiglio sulle priorità della UE nei fori multilaterali sui diritti umani, adot-

tate il 17 febbraio 2020, si sottolinea esplicitamente l'impegno chiaro della UE, e di tutti gli Stati membri, a richiamare la Cina al rispetto della libertà di espressione ed opinione, *online* e *offline*, con particolare riferimento proprio alla tutela di giornalisti, *blogger* e altri lavoratori dei *media*.

Altrettanta chiarezza d'intenti caratterizza l'azione italiana in tutti i fori multilaterali che si occupino di diritti umani e di libertà, dall'ONU al Consiglio d'Europa all'OSCE. A mero titolo di esempio ricordo che l'Italia ha co-sponsorizzato la risoluzione approvata a dicembre 2019 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di sicurezza dei giornalisti e questioni di impunità. Quanto infine ai singoli casi, alcuni dei quali citati nell'interrogazione, si ricorda che essi sono tra gli oggetti del dialogo strutturato in materia di diritti umani UE-Cina, strumento fondamentale di confronto che permette un'interlocuzione aperta e costruttiva sulle segnalazioni di violazioni e abusi dei diritti umani, che si svolge annualmente (l'ultima sessione si è tenuta ad aprile 2019, mentre le date della prossima non sono ancora state fissate).

Inoltre, si segnala che nel più recente intervento dell'Unione europea sotto il punto 4 dell'agenda del Consiglio diritti umani (che riguarda le situazioni che richiedono l'attenzione del Consiglio), la UE, a nome anche degli Stati membri, ha esortato la Cina a garantire lo stato di diritto, l'equità dei processi e ad indagare su tutte le segnalazioni di detenzioni arbitrarie, maltrattamenti e torture dei difensori dei diritti umani e delle loro famiglie. L'Unione europea ha inoltre espresso forti preoccupazioni per le detenzioni e i processi contro difensori dei diritti umani, avvocati e intellettuali (nell'ampio elenco vengono menzionati esplicitamente anche Chen Qiushi e Fan Bing), per le crescenti restrizioni alla libertà di espressione, all'accesso alle informazioni nonché per le intimidazioni e la sorveglianza dei giornalisti.

Si segnala, con riferimento al noto caso del dottor Li Wenliang, che proprio per le forti pressioni esercitate dai consessi internazionali citati, il Governo di Pechino ha condotto un'indagine sull'azione della polizia di Wuhan, giungendo alla conclusione che le forze dell'ordine locali hanno agito in maniera inappropriata e preso misure irregolari nei confronti del medico. Di tale esito le autorità cinesi hanno dato pubblica evidenza tramite la televisione nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(17 giugno 2020)

ORTIS, GARRUTI, PIRRO, TRENTACOSTE, GRANATO, CORRADO, PAVANELLI, RICCIARDI, CROATTI, PRESUTTO, LAN-
NUTTI, CAMPAGNA. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Petacciato (Campobasso), con delibera della Giunta comunale n. 127 del 3 ottobre 2018, ha affidato all'avvocato Stefano Labbate l'incarico di agire in giudizio per l'accertamento e la riscossione di IMU, ICI e TASI dovute al Comune stesso da parte di Eni ed Edison per le piattaforme petrolifere poste davanti alle acque territoriali comunali;

con tale delibera è stato stabilito che al legale sarebbe spettata una percentuale del 20 per cento, oltre a IVA e cassa previdenza avvocati, su tutti gli importi riscossi a titolo di tributo, sanzioni, interessi e addizionali; con un ulteriore aggio del 10 per cento per importi riscossi superiori a 100.000 euro;

il sindaco e gli assessori deliberanti, al momento di licenziare la delibera, sapevano che il legale incaricato avrebbe dovuto rivendicare nei confronti dei gestori della piattaforma petrolifera la somma di 50 milioni di euro. Ciononostante, pur conoscendo la relevantissima somma da richiedere, la Giunta comunale, il sindaco e gli altri soggetti coinvolti (il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario) si sono peritati di concedere al legale un diritto a compenso del 30 per cento di detto importo, pari a 15 milioni di euro (oltre a IVA e cassa);

a parere degli interroganti detto compenso risulta evidentemente sproporzionato e smisurato, illegittimo ed illecito oltre ogni limite, rispetto all'attività giudiziale necessaria per l'accertamento e l'eventuale riscossione dei tributi;

in seguito, all'esito dell'accertamento giudiziale portato avanti dal legale nell'interesse del Comune, sono stati riconosciuti all'ente la somma di circa 23 milioni di euro, sui quali andranno riconosciuti al legale oltre 6 milioni e 900.000 euro;

considerato che la Corte di cassazione (sezioni unite, sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014) e il consiglio nazionale forense hanno ribadito il principio per cui il compenso del professionista, anche quando costituisca il frutto di un accordo tra le parti, deve sempre rispondere a criteri di equità e proporzionalità rispetto alla attività svolta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché detta convenzione sia annullata, stante il grave abuso dell'accordo posto in essere fra le parti.

(4-02899)

(13 febbraio 2020)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne l'incarico conferito dal Comune di Petacciato (Campobasso), con delibera di Giunta comunale n. 127 del 3 ottobre 2018, all'avvocato Stefano Labbate, per la difesa nel ricorso proposto da Eni ed Edison avverso l'accertamento e la riscossione di IMU, ICI e TASI sulle piattaforme petrolifere poste davanti alle acque territoriali comunali. Per quanto di competenza, il Ministro ha provveduto ad attivare l'Ispettorato per la funzione pubblica, ferme restando le attribuzioni all'autorità giudiziaria della verifica della legittimità degli atti posti in essere dalle singole pubbliche amministrazioni. Sulla base degli elementi acquisiti dall'Ispettorato, si espone quanto comunicato dal segretario comunale dell'ente, con la nota del 21 aprile 2020.

La relazione pone, innanzitutto, in evidenza la complessità e problematicità delle attività affidate al professionista, non gestibili all'interno del Comune, per l'assenza di specifiche professionalità. Il Comune, con convenzione sottoscritta il 18 ottobre 2018, ha affidato all'avvocato Labbate l'incarico di prestare la propria attività professionale e tecnica per la verifica di imponibilità ai tributi comunali, l'accertamento e l'eventuale tutela legale dell'ente, con riferimento alle piattaforme petrolifere stabilmente infisse nelle aree demaniali marittime di pertinenza del Comune.

La convenzione specifica che l'attività conterà di istruttoria per l'acquisizione della documentazione, elaborazione, stima, consulenza estimativa e revisione contabile al fine di procedere ad emettere avviso di accertamento, (con assistenza dalla fase preliminare a quella giudiziale), e che l'avvocato potrà avvalersi a proprie spese del supporto tecnico di altri professionisti per gli aspetti tecnici ed estimativi (art. 6). Inoltre, il Comune ha affidato al professionista l'incarico di predisporre quanto necessario, anche attraverso società specializzate, per l'attività accertativa, perché resistesse verosimilmente alle prevedibili doglianze delle società interessate in ordine alla mancata legittimazione ai fini impositivi, e con la previsione di un'eventuale ulteriore fase giudiziale.

La citata deliberazione di Giunta comunale n. 127/2018 precisa che la scelta di un incarico esterno è motivata dalla "peculiarità e specialità della fattispecie che presenta profili di rilevante complessità sull'esatta individuazione, entro il mare territoriale, dei confini amministrativi a mare dei

comuni e i criteri determinativi della base imponibile per la quantificazione del tributo".

Secondo quanto riportato nella delibera, il professionista sarà compensato per tutte le prestazioni offerte con una percentuale del 20 per cento (oltre a IVA e cassa di previdenza degli avvocati) sugli importi riscossi a titolo di tributo, sanzioni, eccetera, ovvero sul diverso importo riscosso a titolo transattivo. Oltre al compenso è previsto un aggio ulteriore del 10 per cento, ove l'importo riscosso superi complessivamente, per tutte le annualità accertate, la somma di 100.000 euro. Viene, inoltre, precisato che se dalle attività di accertamento non derivi alcun incasso il professionista non avrà nulla a pretendere dal Comune di Petacciato (art. 4).

Relativamente alla censura contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, secondo la quale il corrispettivo sarebbe in contrasto con i criteri di equità e proporzionalità rispetto alla attività svolta, l'ente asserisce che al momento del conferimento dell'incarico non era possibile effettuare alcuna stima circa il valore della controversia, né l'ente era in possesso di documentazione contabile da cui emergesse la stima dei cespiti. L'incertezza sull'entità della pretesa accertativa non era solo sul *quantum*, per la mancanza di elementi utili per ipotizzare il valore della pretesa impositiva, ma anche nell'*an*, perché negli anni le piattaforme sono state rivendicate da diversi Comuni. I criteri determinativi del compenso applicati, in ragione dell'esito incerto e della rilevante difficoltà della materia, ribadisce l'ente, "non appaiono in contrasto con i principi di equità e proporzionalità rispetto alle attività da svolgersi da parte del professionista".

Ad oggi, posto che l'*iter* giudiziale non è concluso ed è pendente il termine per l'impugnazione della sentenza, il Comune non ha riscosso nulla e nulla ha pagato al legale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(17 giugno 2020)

RAUTI, CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 23 marzo 2020 i Ministeri in indirizzo hanno indetto una *fast call for contribution* per l'individuazione di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio attivo del contagio, il cosiddetto *contact tracing*;

la *fast call* non ha indicato, né i criteri di selezione, né le caratteristiche dell'app, ad eccezione della necessità che le proposte fossero già realizzate e disponibili per l'implementazione in tempi brevi;

il 31 marzo è stato istituito il "Gruppo di lavoro *data-driven* per l'emergenza COVID-19" che ha selezionato, tra le 319 proposte pervenute, la app denominata "Immuni" della società Bending Spoons SpA, che peraltro non era ancora realizzata, né disponibile, come invece richiesto dalla *fast call*;

il 16 aprile il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 affidava alla predetta società un contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul *software* di *contact tracing*;

il fondo cinese "Nuo Capital" è tra i soci di minoranza di Bending Spoons SpA e la sua strategia è quella di "entrare, come soci di minoranza e con un investimento a lungo termine, nel capitale delle migliori realtà familiari e imprenditoriali" per "creare una sorta di ponte con l'Asia", secondo le dichiarazioni del *partner* Stefano Migliorini;

l'app può diventare uno strumento di sorveglianza di massa che rischia di privare i cittadini italiani delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite, e di compromettere il diritto alla riservatezza dei dati personali;

il 10 aprile, le multinazionali "Google" e "Apple" hanno annunciato un'iniziativa congiunta per garantire l'interoperabilità fra i dispositivi Android e iOS dell'app per integrare il *contact tracing* nei rispettivi sistemi operativi;

il 21 aprile il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione non ha revocato l'aggiudicazione, pur dopo avere reso nota la necessità di considerare "l'evoluzione dei sistemi di *contact tracing* internazionali e l'evoluzione del modello annunciato da Apple e Google";

il 29 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che prevede l'installazione della piattaforma per il *contact tracing* presso il Ministero della salute;

l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è espressa favorevolmente, come prevedibile, considerato che il segretario generale dell'Autorità stessa è membro del "Gruppo di lavoro *data-driven* per l'emergenza COVID-19";

il decreto-legge prevede la pseudonimizzazione dei dati, anziché l'anonimizzazione, ossia una procedura che consente a chi dispone della chiave per associare le informazioni di risalire a quelle originarie, inoltre autorizza l'utilizzo dei dati per scopi ulteriori e più ampi rispetto alla gestione della crisi sanitaria (i.e. scopi "di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica"), in evidente contrasto con le Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali emanate in relazione alle app di *contact tracing*;

il tracciamento tramite *bluetooth* potrebbe compromettere l'efficacia stessa dell'app e la centralizzazione della base dati pone seri problemi di sicurezza, come rilevato dallo stesso gruppo di lavoro nei rilievi dei sottogruppi 6 e 8;

Bending Spoons non ha fornito alcun *report* in merito a *test* di sicurezza sulle applicazioni o sui *server* in uso, nonché alle soluzioni tecniche che verranno adottate per garantire la sicurezza del trattamento, considerato che l'app presuppone il dialogo tra il dispositivo dell'utente e il *server* centrale e tra il dispositivo dell'operatore sanitario e il *server* del gestore, nonché l'accesso al diario clinico del paziente da parte degli sviluppatori;

permangono inoltre una serie di criticità circa: le modalità con cui verrà garantita l'effettiva disponibilità dell'app, la sua concreta efficacia e il rispetto del principio di minimizzazione della mappatura; le misure di sicurezza previste per ridurre il rischio di attacchi cibernetici ad opera di *hacker*, organizzazioni criminali, agenzie di *intelligence* straniere o società che potrebbero commercializzare i dati; il ruolo che avranno le autorità sanitarie nella messa a punto e nella gestione dell'operazione di tracciamento;

il Copasir ha espresso importanti rilievi di natura tecnica sulla "app Immuni" in relazione ai rischi per la sicurezza nazionale e i dati personali dei cittadini oltre ad evidenziare la necessità di chiarire i dettagli sulle procedure di aggiudicazione e la conseguente gestione dell'applicazione,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri di selezione che hanno portato alla scelta della società Bending Spoons SpA, non rispettando l'unico criterio individuato nella *fast call for contribution* (i.e. "essere una proposta già realizzata e disponibile");

come si ritenga di garantire la sicurezza delle applicazioni e dei *server* (conservazione sicura dei dati memorizzati, scambi tra le app e il *server* remoto), in relazione alla tutela delle libertà e dei diritti costituzionali dei cittadini;

come si rispetterà il principio di minimizzazione previsto dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, evitando la reidentificazione dei soggetti che hanno scaricato l'app;

per quale ragione il decreto-legge citato in premessa abbia previsto l'utilizzo dei dati per scopi ulteriori rispetto alla gestione della crisi sanitaria, peraltro senza che il Ministero della salute diramasse ancora i criteri necessari all'immissione dei dati sanitari;

come si intenda garantire la distruzione definitiva dei dati fissata per il 31 dicembre 2020 e come essa si concili con il trattamento dei dati per i citati scopi ulteriori e con la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 gennaio 2021.

(4-03475)

(19 maggio 2020)

RISPOSTA. - Per quanto attiene alla procedura di selezione ed assegnazione della soluzione tecnologica di *contact tracing*, ci si ricollega a quanto illustrato in più sedi parlamentari. Dopo la disamina svolta dal "gruppo di lavoro *data driven* per l'emergenza COVID-19" (sui cui lavori si rinvia alle relative relazioni, di cui è stata promossa la pubblicazione nel sito istituzionale), con nota del 10 aprile 2020 a firma del Ministro per l'innovazione tecnologica e del Ministro della salute è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri una breve relazione riepilogativa nella quale era precisato che l'app "Immuni" era risultata la più idonea come base per la realizzazione del sistema nazionale di *contact tracing* digitale. Alla nota sono state allegate tutte le relazioni predisposte dal gruppo di lavoro. Nella medesima giornata, il Presidente del Consiglio ha chiesto al commissario di procedere rapidamente, nell'ambito dei poteri conferiti dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a valutare le modalità con cui dare attuazione alla proposta ricevuta.

Con ordinanza n. 10/2020, il commissario, raccordandosi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha stipulato il contratto con il quale la società sviluppatrice dell'app, allo scopo esclusivo di fornire un proprio contributo, volontario e personale, utile per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in atto, ha concesso la licenza d'uso aperta, gratuita, perpetua e irrevocabile del codice sorgente e di tutte le componenti dell'app "Immuni", nonché si è impegnata, sempre gratuitamente e *pro bono*, a completare gli sviluppi *software* necessari per la messa in esercizio del sistema nazionale di *contact tracing* digitale.

Preme precisare che si trattava dell'inizio di un percorso, non di un punto di arrivo ed è anche per questo motivo che il Ministro ha ritenuto il Parlamento, attraverso le Commissioni competenti di Camera e Senato, la sede principale nella quale esporre gli orientamenti seguiti per la realizzazione dell'*app* e dove ascoltare valutazioni e raccomandazioni utili a favorire un ponderato processo decisionale da parte del Governo e del Parlamento nel rispetto delle rispettive competenze. Si è trattato, quindi, di un primo passo funzionale a successive verifiche e adattamenti tecnici. Verifiche volte a garantire sia l'ottenimento della massima efficacia possibile del sistema individuato, sia l'aderenza sua e delle sue modalità di funzionamento alle normative italiane ed europee sul rispetto della *privacy* in un quadro di sicurezza.

Per le necessarie attività di verifica del codice sorgente, di condivisione dello stesso in modalità *open source*, di analisi e di ulteriore implementazione dell'applicazione, di gestione dei dati, di diffusione dell'*app* negli *store*, di installazione e gestione del *backend* della stessa *app* (dell'applicazione a sostegno dei medici), di personalizzazione su richieste delle Regioni, sono state coinvolte solo società pubbliche interamente partecipate dallo Stato (PagoPA SpA e Sogei SpA) e ovviamente il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Con riferimento al necessario rispetto del principio di minimizzazione nel trattamento del dato, previsto dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali al fine di escludere la reidentificazione dei soggetti, si rinvia alle specifiche tecniche di cui è stata promossa la pubblicazione sul sito "github". Al riguardo si precisa, come già riferito in più sedi parlamentari, che il codice sorgente del sistema di *contact tracing* è rilasciato con licenza *open source* GPL 3.0, come *software* libero e aperto. La massima trasparenza è un valore fondante per il progetto. Si ritiene che rendere il codice accessibile a tutti sia importante per almeno due motivi: aiuta a guadagnare e mantenere la fiducia degli utenti e permette a tanti esperti di fornire consigli utili a migliorare Immuni. Il codice sorgente è rilasciato su github come avviene per tutti i progetti di sviluppo.

Preme aggiungere che l'*app* non raccoglie alcun dato di geolocalizzazione degli utenti. L'*app*, infatti, registra esclusivamente i codici randomici inviati dai dispositivi di altri utenti dell'*app* mediante la tecnologia *bluetooth low energy*.

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente e volontariamente su telefoni con sistema operativo iOS e Android, non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all'utente. Una volta attivata, l'*app* scambia codici generati randomicamente con altri dispositivi che l'hanno installata. Questi codici non permettono di risalire all'identità dell'utente. Lo scambio è bidirezionale: ogni *smartphone* invia il proprio codice randomico e riceve i codici randomici degli *smartphone* nelle vicinan-

ze, salvandoli nella propria memoria interna. Per rendere il sistema più sicuro, il codice randomico cambia frequentemente.

In ogni caso, la distruzione definitiva dei dati viene garantita mediante cancellazione dei dati raccolti dal *database* e dai *backup* e comunque in caso di disinstallazione dell'*app*.

Ancora nell'ottica di garantire la massima sicurezza e trasparenza, è stata inserita nell'ambito del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, all'articolo 6, la disciplina del sistema di allerta COVID-19, al fine di assicurare un modello efficiente, solido anche dal punto di vista della *privacy*, capace al contempo di assicurare la più opportuna condivisione di informazioni epidemiologiche. La norma prevede le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei diritti e le libertà degli interessati e dispone che i dati personali raccolti dall'applicazione saranno esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19.

Circa gli scopi di utilizzo, si precisa che la norma prevede che i dati raccolti attraverso l'applicazione non possano essere utilizzati per finalità diverse da quella dell'*app*. In tal senso il comma 1 testualmente recita che la piattaforma è istituita "al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19". Il comma 3 aggiunge che è fatta salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, nel rispetto del diritto europeo.

In conformità alla raccomandazione della Commissione europea dell'8 aprile e ai principi generali indicati dalla Commissione nel pacchetto di strumenti, *toolbox of practical measure*, il tracciamento dei contatti sarà basato sul trattamento di dati di sola prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. I dati relativi ai contatti stretti saranno conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della salute, strettamente necessario al tracciamento. È previsto che alla scadenza del termine siano cancellati in modo automatico.

Si precisa che nessun dato viene raccolto da Apple e Google, che sono solo in grado di sapere che l'*app* di *contact tracing* è stata scaricata, ma, per quanto dichiarato, non hanno accesso ad alcun dato dell'applicazione medesima.

In ultimo, si aggiunge che sono attualmente in corso confronti ed aggiornamenti con altri Paesi europei, come la Francia e la Germania e con la stessa Commissione europea (la Direzione generale communications net-

works, content and technology,) al fine di garantire un unico approccio europeo, sicuro, in cui cittadini europei siano liberi di attraversare le frontiere protetti anche da un'applicazione interoperabile europea di *contact tracing*.

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

PISANO

(16 giugno 2020)
